STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

(Approvato dal Congresso nazionale del 14, 15 e 16 novembre 2019 e contenente gli adeguamenti al codice del Terzo settore deliberati dal Consiglio Nazionale del 31 marzo 2021)

Repertorio n. 7603 Raccolta n. 4609



VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

(A.N.M.I.C.)"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo

(31 marzo 2021)

In Roma, Via Crescenzio n. 2, alle ore dieci e trenta

A richiesta della:

- **"ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI (A.N.M.I.C.)"**, con sede in Roma, Via Maia n. 10, cap 00175, codice fiscale 80436440582, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n. 2204, associazione di promozione sociale.

Io Avv. MASSIMILIANO EBNER, Notaio in Roma, con studio in Via Raimondo da Capua n. 12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi trentuno marzo duemilaventuno, alle ore dieci e trenta mi sono recato ove sopra, per assistere elevando verbale, alla riunione del Consiglio Nazionale della Associazione richiedente, riunito oggi alle ore dieci e trenta in questo

luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione ordine del giorno;

2. Approvazione verbale seduta precedente;

3. Comunicazioni del Presidente;

4. Approvazione modifiche per Adeguamento statuto ANMIC ai sensi del D.Lgs n. 117/2017, come deliberato dal Congresso Nazionale ANMIC del 15 novembre 2019;

5. Approvazione Regolamento esecutivo ANMIC;

6. Varie ed eventuali,

comunicato ai componenti tramite pec e raccomandate ai sensi dell'art. 18 dello statuto.

Entrato nella sala dove ha luogo il Consiglio ho constatato la presenza al tavolo della presidenza il Signor PAGANO NAZARO, nato a Frignano il 22 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, codice fiscale PGN NZR 59C22 D799K, cittadino italiano, Presidente dell'Associazione e del Consiglio Nazionale.

Dell'identità personale del Signor PAGANO NAZARO io Notaio sono certo.

Il Signor PAGANO NAZARO invita me Notaio a redigere il verbale della presente Riunione e dà atto:

- che il Consiglio Nazionale della associazione è stato regolarmente convocato tramite pec e raccomandate del 22 marzo 2021;

- che sono presenti, in presenza e tramite collegamento in modalità telematica, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali approvato dalla Giunta Esecutiva di ANMIC il 27 maggio 2020, n. 24 (ventiquattro) consiglieri su 30 (trenta), come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che pertanto, il Consiglio Nazionale della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI (A.N.M.I.C.)", è validamente costituito ai sensi dell'art. 21 dello statuto per deliberare sul proposto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente del Consiglio Nazionale il quale ricorda che per la presente riunione in data odierna ha ritenuto opportuna e necessaria la verbalizzazione da parte di un Notaio e chiama me Notaio a fungere da segretario.

Il Presidente passa alla trattazione del primo e secondo punto all'ordine del giorno e richiede l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine del Giorno e del verbale della seduta precedente; il Consiglio all'unanimità approva. Il Presidente rinunzia alle comunicazioni di cui al punto tre e passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, precisando che i residui punti all'ordine del giorno verranno trattati in separata sede. Il Presidente ricorda ai presenti che il Congresso Nazionale nei giorni 14 e 15 novembre 2019 ha deliberato all'unanimità di delegare il Consiglio Nazionale all'adeguamento dello Statuto ai sensi della norma-

tiva sul Terzo Settore, di cui al D.Lgs 117/2017, ed in particolare "per l'inserimento negli scopi sociali di quanto previsto dalla normativa del Terzo settore, per la previsione dell'organo di controllo, del bilancio sociale, delle scritture contabili, di libri sociali, dello scioglimento e devoluzione del patrimonio, dell'utilizzo dei proventi di gestione e del divieto di distribuzione di utili, oltre che di eventuali ulteriori adeguamenti inderogabili" ed illustra quindi ai presenti le modifiche che risulta necessario apportare allo statuto, anche alla luce delle comunicazioni intercorse con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ufficio Terzo Settore, del 7 e 9 dicembre 2020, e secondo il testo già trasmesso ai componenti il Consiglio. Il Presidente ricorda che le modifiche da apportare sono solo quelle inderogabili e necessarie per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e che altre modifiche saranno eventualmente apportate in altra sede. Procede quindi alla lettura delle singole modifiche da apportare allo Statuto che, per motivi organizzativi dell'associazione, propone di rendere efficaci dal giorno 1 giugno 2021. Udito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la proposta del Presidente e di modificare lo Statuto per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017, secondo il testo proposto dal Presidente,

con efficacia dal giorno 1 giugno 2021.

Il Presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità. Sono le ore undici.

Il Consiglio procederà per la discussione sugli altri punti all'ordine del giorno. Il testo aggiornato dello Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. Si richiedono le agevolazioni art. 82 D.lgs. 117/17.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nei due fogli bollati di cui consta, scritto in cinque pagine intere e linee diciassette della presente, in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio

Atto sottoscritto alle ore undici e quaranta

F.to NAZARO PAGANO

F.to MASSIMILIANO EBNER NOTAIO

Allegato B/ racc. 4603

A.N.M.I.C.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

LOGO

F.TO NAZARIO PAGANO
F.TO MASSIMILIANO EBNER

LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E L'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, già Unione generale invalidi civili, è stata costituita con legge 23 aprile 1965, n. 458, come ente con personalità giuridica pubblica per l'assistenza morale e materiale dei mutilati e invalidi civili e per la rappresentanza e tutela dei loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

A seguito del decentramento regionale disposto con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione è stata trasformata in ente morale di diritto privato, conservando i medesimi compiti associativi e, in particolare, quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati e invalidi civili (d.P.R. 23 dicembre 1978, pubblicato nella G.U. del 3 marzo 1979).

Per l'assolvimento degli stessi l'Associazione partecipa, con propri rappresentanti, alle Commissioni mediche costituite presso l'INPS e le Aziende Sanitarie Locali, è componente dell'Osservatorio nazionale delle persone con disabilità, dell'Osservatorio nazionale costituito presso il MIUR, è componente del Forum nazionale del Terzo Settore, partecipa agli Organi regionali del collocamento obbligatorio al lavoro, partecipa alle Consulte provinciali e regionali per la disabilità e si inserisce nel confronto tra le forze politiche e sociali per la promozione delle iniziative legislative che riguardano il mondo dei disabili nonché intrattiene rapporti costanti con il Governo e il Parlamento.

L'Associazione, quindi, esercita le funzioni di rappresentanza e tutela in tutti i settori in cui siano coinvolti interessi morali e materiali dei disabili.

È dotata di una struttura capillare che opera su tutto il territorio nazionale con sedi regionali e provinciali e con numerose delegazioni comunali.

L'Associazione è iscritta, sia per la Sede nazionale, sia per tutte le Sedi provinciali, nel Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed è Ente del Terzo settore, ai sensi del dlgs n. 117 del 2017.

L'Associazione è retta dallo Statuto di seguito riportato.

Il Presidente nazionale
Nazaro Pagano

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

(Approvato dal Consiglio nazionale su delega del Congresso nazionale del 14, 15 e 16 novembre 2019)



p.to NALDO PAGANO
p.o MASSIMILIANO EBNER

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI

Art. 1. Configurazione giuridica
Art. 2. Struttura organizzativa
Art. 3. Funzioni di rappresentanza e tutela
Art. 4. Scopi sociali

TITOLO II - DEI SOCI

Art. 5. Categorie di soci
Art. 6. Diritti dei soci
Art. 7. Doveri dei soci
Art. 8. Quota sociale
Art. 9. Provvedimenti disciplinari
Art. 10. Perdita della qualità di socio
Art. 11. Riammissione

TITOLO III - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 12. Organi centrali e periferici

TITOLO IV - IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13. Composizione e competenze
Art. 14. Congressi ordinari e straordinari
Art. 15. Convocazione
Art. 16. Presidente dell'Assemblea e Commissioni elettorali
Art. 17. Elezioni

TITOLO V - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 18. Composizione e riunioni
Art. 19. Funzione di direzione
Art. 20. Competenze
Art. 21. Validità delle riunioni

TITOLO VI - GIUNTA ESECUTIVA

Art. 22. Composizione
Art. 23. Convocazione
Art. 24. Competenze

TITOLO VII - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 25. Rappresentanza legale

TITOLO VIII

Art. 26. Segretario generale

TITOLO IX – LA CONSULTA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

Art. 27. Composizione e competenza

TITOLO X – LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Art. 28. Composizione e competenze

TITOLO XI – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29. Composizione e competenze

TITOLO XII – ORGANO CENTRALE DI CONTROLLO

Art. 30. Composizione
Art. 31. Competenze

TITOLO XIII – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 32. Elezione
Art. 33. Competenze

TITOLO XIV – IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 34. Composizione
Art. 35. Competenze

TITOLO XV – COMITATO REGIONALE

Art. 36. Composizione
Art. 37 Competenze

TITOLO XVI – IL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 38. Competenze

TITOLO XVII – ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 39. Composizione
Art. 40. Competenze

TITOLO XVIII – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 41. Elezioni
Art. 42. Competenze

P.to NAZARIO PAGANI
P.to MASSIMILIANO FERRI

TITOLO XIX - CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 43. Congressi ordinari e straordinari
Art. 44. Convocazioni

TITOLO XX - IL COMITATO PROVINCIALE

Art. 45. Composizione e competenze
Art. 46. Riunioni
Art. 47. Commissario straordinario
Art. 48. Autonomia del Comitato provinciale

TITOLO XXI - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 49. Competenze

TITOLO XXII - DELEGAZIONI COMUNALI E INTERCOMUNALI

Art. 50. Costituzione

TITOLO XXIII - ORGANO PROVINCIALE DI CONTROLLO

Art. 51. Composizione
Art. 52. Competenze

TITOLO XXIV - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 53. Elezioni
Art. 54. Competenze

TITOLO XXV - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI BILANCIO SOCIALE E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 55. Scritture contabili e bilancio
Art. 56. Bilancio sociale
Art. 57. Libri sociali obbligatori

TITOLO XXVI - IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 58. Beni patrimoniali e finanziari
Art. 59. Proventi di gestione
Art. 60. Scioglimento dell'Associazione
Art. 61. Norme finali

STATUTO A.N.M.I.C.

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità
Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI

Art. 1.
(Configurazione giuridica)

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.), già provvista di personalità pubblica, conferita con legge 23 aprile 1965, n. 458, è Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.
La A.N.M.I.C., unitamente alle sue articolazioni regionali e provinciali, è Associazione di promozione sociale e Ente del Terzo settore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'Associazione è formata dagli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, da persone disabili e persone non autosufficienti che, trovandosi nelle condizioni previste dal successivo art. 5, alla stessa liberamente si associano. Ha sede legale e centrale in Roma.

Art. 2.
(Struttura organizzativa)

L'Associazione è una organizzazione unitaria a carattere nazionale e si articola in sedi regionali, sedi provinciali, sezioni comunali e intercomunali. Possono essere istituite anche sedi interprovinciali.

Art. 3
(Funzioni di rappresentanza e tutela)

L'Associazione esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali degli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, delle persone disabili, delle persone non autosufficienti, delle loro famiglie e dei soggetti che ne curano l'assistenza, ad essa conferite con legge 23 aprile 1965, n. 458 e confermate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1979.

Art. 4
(Scopi sociali)

L'Associazione esercita, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), h), p), t) e w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare :

p.p. NADIA FACAN
p.p. MASSIMILIANO ERASI

a) rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici degli invalidi civili, delle persone disabili e delle persone non autosufficienti presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza degli stessi;
b) provvede all'assistenza morale e promuove quella materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;
c) collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in ordine all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale delle persone disabili;
d) promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro degli invalidi civili e delle persone disabili in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigila sulla loro osservanza;
e) provvede, nell'ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale degli invalidi collocati al lavoro intervenendo, ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati e promuove la costituzione di gruppi aziendali;
f) collabora con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino le persone disabili e promuove intese con le altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore;
g) assume rilevazioni e indagini a carattere sociale, svolge attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede con ogni mezzo possibile all'attività di divulgazione e di informazione nella materia riguardante la disabilità, promuove e organizza convegni di studi e corsi di formazione, riqualificazione, specializzazione e perfezionamento delle persone disabili, anche attraverso propri istituti di formazione costituiti o da costituire;
h) promuove forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi non per causa di lavoro, di guerra o per servizio;
i) opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto, dell'assistenza domiciliare, della formazione professionale, delle residenze socio-sanitarie e socio-assistenziali, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere la persona disabile in ogni aspetto della vita;
l) può partecipare a forme federative con altre Associazioni di persone disabili;
m) può aderire ad organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale delle persone disabili;
n) può costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull'assistenza sociale;
o) può istituire cooperative sociali o aderire a quelle istituite;
p) può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017, anche indirettamente e nelle forme deliberate dal Consiglio nazionale, ogni altra attività di carattere assistenziale, patrimoniale, economica e culturale ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi sopra indicati, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), h), p), t) e w) del citato decreto legislativo, come specificate dalle lettere precedenti;
q) può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

TITOLO II
DEI SOCI

Art. 5
(Categorie di soci)

L'Associazione è composta da soci effettivi, soci onorari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.

Possono essere ammessi come soci effettivi:

a) gli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, le persone disabili e quelle non autosufficienti che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità civile da parte della competente Commissione sanitaria;
b) i soggetti che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da patologie invalidanti secondo la normativa vigente;
c) il genitore di persona di età inferiore ad anni 18, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno, il caregiver familiare delle persone di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) i soggetti appartenenti all'Unione Europea, residenti in Italia, purché si trovino nelle condizioni indicate alle lettere a) e b);
e) i soggetti extra comunitari regolarmente residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate alle lettere a) e b).

Possono essere ammessi come soci onorari le persone che si siano rese altamente benemerite per servizi di eccezionale importanza in favore delle persone disabili, nonché per atti compiuti nell'interesse dell'Associazione e che dichiarino di voler aderire alla stessa.

Possono essere ammessi come soci sostenitori coloro che contribuiscono a sollevare il tenore dell'Associazione con proprie donazioni o lasciti.

Possono essere ammessi soci simpatizzanti che condividono le finalità dell'Associazione.

La domanda di ammissione a socio effettivo dev'essere presentata alla Sede provinciale territorialmente competente, corredata dai documenti indicati nel regolamento di esecuzione del presente statuto. L'ammissione è deliberata dal Comitato provinciale.

La qualifica di socio onorario, di socio sostenitore e di socio simpatizzante è attribuita dal Consiglio nazionale, su proposta della Giunta esecutiva.

Art. 6
(Diritti dei soci)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa; hanno altresì diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7
(Doveri dei soci)

I soci devono tenere una condotta dignitosa e osservare scrupolosamente le norme statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Non possono svolgere attività contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione, né far parte di altre Associazioni che svolgono attività concorrenziali con quelle svolte dalla ANMIC.

Sono tenuti al pagamento della quota sociale nei tempi e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8.

P.p. NADIA PAGAN
P.p. MASSIMILIANO EGGER

Art. 8

(Quota sociale)

La quota sociale per l'iscrizione all'Associazione e le modalità e i tempi di versamento vengono determinati dal Consiglio nazionale.

La stessa, in qualunque tempo versata, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno nel quale il versamento è effettuato.

Art. 9

(Provvedimenti disciplinari)

Ai soci responsabili di violazione dei doveri derivanti dal presente statuto o di atti di indisciplina associativa si applicano, a seconda della gravità del caso, i seguenti provvedimenti:

a) ammonizione;
b) sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;
c) espulsione.

L'ammonizione ha luogo per mancanze causate da fatti o atti colposi che non arrechino gravi conseguenze all'Associazione o agli organi sociali.

La sospensione ha luogo per constatata mancanza di disciplina associativa, di decoro personale o per condotta scorretta che, anche indirettamente, arrechino danno all'Associazione, ledano gli interessi materiali e morali della stessa, dei componenti degli organi sociali o dei soci in genere.

La sospensione si applica anche quando siano state adottate misure di restrizione della libertà personale o vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio e fino alla emanazione di sentenza penale di condanna di primo grado.

L'espulsione ha luogo quando il socio è recidivo per i fatti o atti di cui al terzo comma o anche, senza la recidività, quando dette mancanze siano così gravi da non tollerare il provvedimento transitorio, per gravi offese alla morale e al decoro personale, per oltraggio all'Associazione o ai suoi organi sociali e per intervenute condanne per reati che comportano la pena della reclusione o l'applicazione di misure di sicurezza personali. Al regolamento esecutivo è affidata l'individuazione della procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

a) cancellazione;
b) dimissioni;
c) morosità.

Si dà luogo alla cancellazione nel caso in cui il socio abbia perduto i requisiti necessari per la sua appartenenza all'ANMIC o la sua appartenenza sia incompatibile ai sensi del presente statuto.

Il mancato rinnovo della tessera entro l'anno successivo a quello di scadenza comporta la perdita della qualità di socio. Trascorso tale termine, il socio che non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione è automaticamente cancellato.

Art. 11

(Riammissione)

Il socio che abbia perduto tale qualità può essere riammesso, sulla base della presentazione di una nuova domanda.

In caso di espulsione, sulla domanda di riammissione decidono gli organi statutari centrali.

TITOLO III
ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 12
(Organi centrali e periferici)

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso i seguenti organi centrali e periferici:

ORGANI CENTRALI

Sono organi centrali:

- il Congresso nazionale;
- Il Consiglio nazionale
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente nazionale;
- i Vice Presidenti nazionali di cui uno Vicario;
- il Segretario generale;
- la Consulta nazionale dei Presidenti provinciali;
- la Consulta nazionale dei Presidenti regionali;
- il Collegio dei probiviri;
- l'Organo centrale di controllo
- il Revisore legale dei conti

ORGANI PERIFERICI

Sono organi periferici:

- Il Consiglio regionale
- il Comitato regionale;
- il Presidente regionale;
- l'Organo regionale di controllo;
- il Revisore legale dei conti;
- il Congresso provinciale;
- il Comitato provinciale;
- il Presidente provinciale;
- l'Organo provinciale di controllo
- il Revisore legale dei conti.

Le cariche degli Organi associativi sono incompatibili con cariche politiche e con rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione.

Quelle relative agli Organi centrali non possono essere ricoperte per più di tre mandati.

TITOLO IV

P.p. NAZARIO PAGANO
P.p. MASSIMILIANO EGNER

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13

(Composizione e competenze)

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei soci eletti nei Congressi provinciali e costituisce l'Organo supremo dell'Associazione.

Sono di sua esclusiva competenza:

a) l'individuazione delle linee programmatiche che gli organi associativi devono osservare per il raggiungimento dei fini istituzionali di tutela e rappresentanza delle persone disabili;
b) l'approvazione dello statuto dell'Associazione nonché le modifiche da apportare allo stesso, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Congresso nazionale;
c) l'elezione e la decadenza del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti nazionali, del Segretario generale, dei Componenti della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri;
d) le decisioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, da adottare con la maggioranza dei tre quarti.

Art. 14

(Congressi ordinari e straordinari)

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni sette anni e in via straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio nazionale.

Il Congresso nazionale è convocato immediatamente e comunque non oltre un anno quando, per dimissioni o per altra causa, il numero dei componenti del Consiglio nazionale sia ridotto a meno della metà.

Fino alla elezione dei nuovi componenti del Consiglio nazionale il Presidente nazionale rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 15

(Convocazione)

Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio nazionale, il quale ne sceglie la sede, ne fissa la data e l'ordine del giorno.

La convocazione è comunicata dal Presidente nazionale a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica con avviso di ricezione o PEC, da indirizzare ai delegati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Nel caso di Congresso straordinario, la lettera di convocazione dev'essere inviata almeno cinque giorni prima della data suddetta.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci delegati; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello

stesso giorno, il Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei delegati.

Le Sedi provinciali partecipano al Congresso nazionale ciascuna con un delegato per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci; in ogni caso ciascuna Sede provinciale ha diritto ad un delegato qualunque sia il numero dei soci.

Le Sezioni interprovinciali, ove esistano, partecipano al Congresso con un numero di delegati pari a quello spettante alle Province rappresentate.

Art. 16

(Presidente dell'Assemblea e Commissioni elettorali)

Il Congresso nazionale elegge nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea e quattro scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di dichiarare aperto e valido il Congresso e di nominare la Commissione elettorale, nonché la Commissione verifica poteri, composte ognuna da cinque delegati.

Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni altra Commissione che si ritenesse opportuno costituire per il miglior svolgimento dei lavori congressuali tutti indistintamente i delegati hanno diritto a un solo voto.

Art. 17

(Elezioni)

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.

Si ricorre allo scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei votanti o in presenza di più liste.

Il Presidente nazionale e i componenti il Consiglio nazionale partecipano di diritto al Congresso nazionale con voto deliberativo.

TITOLO V
IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 18

(Composizione e riunioni)

Il Consiglio nazionale, che rimane in carica sette anni, è composto dal Presidente nazionale, da quattro Vicepresidenti nazionali di cui uno Vicario, dal Segretario generale, da ulteriori sette componenti della Giunta esecutiva e da diciotto membri eletti dal Congresso nazionale.

Coloro che per tre volte consecutive dovessero risultare assenti senza giustificato motivo sono considerati dimissionari.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente nazionale oppure lo richieda la metà più uno dei componenti.

p.p. NAZARIO PAGANO
p.p. MASSIMILIANO FABBRI

Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione del giorno e del luogo, sono inviati a cura del Presidente nazionale almeno cinque giorni prima a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica con avviso di ricezione o PEC; in caso di urgenza, mediante avviso telegrafico o con altro rapido mezzo di comunicazione.
Alle riunioni, interviene il Revisore legale dei conti qualora all'ordine del giorno siano iscritte questioni relative al bilancio.

Art. 19

(Funzione di direzione)

Il Consiglio nazionale ha la direzione dell'Associazione ed esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo le norme e i limiti fissati dallo Statuto.

Art. 20

(Competenze)

Il Consiglio nazionale:

a) delibera l'approvazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, del bilancio preventivo della Sede centrale per l'esercizio successivo;
b) delibera l'approvazione del conto consuntivo della Sede centrale, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
c) delibera l'approvazione del bilancio sociale entro il 30 aprile di ogni anno;
d) approva il regolamento di esecuzione del presente statuto e ogni altro regolamento che si rendesse necessario, nonché le relative variazioni;
e) fissa le modalità di iscrizione e stabilisce la quota sociale e gli eventuali contributi associativi;
f) delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente;
g) delibera la partecipazione a organismi federativi nazionali o ad organizzazioni internazionali;
h) programma le linee dell'attività associativa, sulla base delle indicazioni del Congresso nazionale;
i) nomina e revoca i componenti dell'Organo centrale di controllo;
l) nomina e revoca il Revisore legale dei conti.

Art. 21

(Validità delle riunioni)

Il Consiglio nazionale delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati da un terzo dei componenti.
Le adunanze del Consiglio nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

TITOLO VI
GIUNTA ESECUTIVA

Art. 22
(Composizione)

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente nazionale, da quattro Vice Presidenti nazionali di cui uno Vicario, dal Segretario generale e dagli ulteriori sette membri eletti dal Congresso Nazionale.
L'Organo resta in carica sette anni.
Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Coordinatore dell'Ufficio studi.

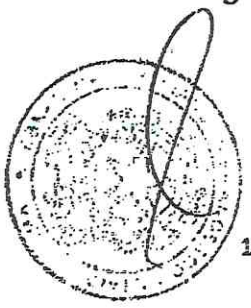
Art. 23
(Convocazione)

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente nazionale in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario o gliene venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è fatta con avviso scritto, mediante posta elettronica con avviso di ricezione o PEC; in caso di urgenza la comunicazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 24
(Competenze)

La Giunta esecutiva:

a) predispone i bilanci preventivo e consuntivo con la relazione di missione nonché il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
b) predispone schemi di regolamenti associativi da sottoporre al Consiglio nazionale;
c) delibera su eventuali ricorsi presentati dal personale della Sede centrale contro provvedimenti adottati dal Presidente nazionale;
d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli organi centrali e periferici dell'associazione nonché le azioni di responsabilità;
e) designa i rappresentanti di categoria in seno agli Organi centrali dello Stato, degli Enti pubblici e degli enti privati operanti a livello centrale
f) assegna o modifica, su proposta del Presidente nazionale, le deleghe ai componenti della Giunta esecutiva;
g) può istituire l'Ufficio studi, con compiti di analisi e proposte sulle politiche a favore delle persone disabili e ne nomina il Coordinatore;
h) delibera su ogni altra questione non rientrante nelle competenze del Consiglio nazionale indicate all'articolo 20 dello statuto.



P.p. NAZARIO PAGANO
P.p. MASSIMILIANO FANTI

TITOLO VII
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 25
(Rappresentanza legale)

Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso nazionale, dura in carica sette anni e può essere rieletto.

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Per l'istituzione dei giudizi nell'interesse dell'Associazione e per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta esecutiva . In caso di urgenza il Presidente nazionale ha la facoltà di conferire mandato alle liti salvo ratifica della Giunta esecutiva.

Per resistere nei giudizi conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non è necessaria; tuttavia in questi casi il Presidente nazionale è tenuto ad informare alla prima riunione la Giunta esecutiva.

Il Presidente nazionale provvede sulle questioni riguardanti il personale della sede centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte della Giunta esecutiva i provvedimenti di competenza di quest'ultima.

In caso di assenza, dimissioni o di sopravvenuto impedimento permanente del Presidente nazionale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente nazionale Vicario che rimane in carica fino alla convocazione del Congresso nazionale.

TITOLO VIII

Art. 26
(Segretario generale)

Il Segretario generale, svolge i seguenti compiti :

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi centrali;
- coordina l'attività amministrativa dell'Associazione, assicurando il necessario raccordo dei compiti svolti dai responsabili dei singoli settori di detta attività;
- vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- propone al Presidente nazionale gli eventuali provvedimenti da adottare;
- redige i verbali delle riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale.

Il Segretario generale dura in carica sette anni.

TITOLO IX
LA CONSULTA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

Art. 27
(Composizione e competenza)

La Consulta dei Presidenti provinciali è costituita dai Presidenti eletti nelle sedi provinciali dell'Associazione.

Spetta alla stessa il compito di monitorare l'applicazione delle norme statali e regionali sul territorio provinciale e sviluppare proposte di modifica o di adeguamento.

Si riunisce su convocazione del Presidente nazionale o di un suo delegato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga opportuno o necessario.

TITOLO X
LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Art. 28
(Composizione e competenze)

La Consulta dei presidenti regionali è costituita dai Presidenti dei Comitati regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ha il compito di esaminare e valutare le politiche sociali, assistenziali e di servizi delle Regioni e degli Enti locali, formulando proprie proposte.

Si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale o di un suo delegato, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

TITOLO XI
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29
(Composizione e competenze)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale. Il Collegio dei probiviri nomina, a maggioranza, il Presidente nel proprio seno.

I membri del Collegio dei probiviri durano in carica sette anni.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

- decide in via definitiva sui ricorsi presentati dai soci o dai Componenti degli Organi sociali contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Giunta esecutiva e dai Comitati provinciali;

Pto MARIO PAGANO
Pto MASSIMILIANO EGIDI

- decide sugli esposti presentati dai soci contro violazioni statutarie o regolamentari commesse dagli Organi sociali;
- esprime pareri su ogni questione sottoposta dal Presidente nazionale o dal Consiglio nazionale in materia disciplinare.

Il Collegio dei probiviri delibera a maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO XII
ORGANO CENTRALE DI CONTROLLO

Art. 30
(Composizione)

L'Organo centrale di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; è eletto dal Consiglio nazionale e dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi centrali.

La nomina è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettere a) b) e c). L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi successivi.

I criteri di nomina e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono fissati dalla legge.

Nell'Organo centrale di controllo è presente un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La carica di componente dell'Organo centrale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 31
(Competenze)

L'Organo centrale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del dlgs n. 117/2017.

I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO XIII
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 32
(Elezione)

Il Consiglio nazionale nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati i limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del dlgs n. 117/2017.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Il Revisore legale dei conti dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi centrali ed è rieleggibile.
La carica di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Lo stesso partecipa alle sedute del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva relative all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale.

Art. 33
(Competenze)

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo, consuntivo e sociale, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio nazionale e alla Giunta esecutiva e di effettuare verifiche di cassa.

TITOLO XIV
IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 34
(Composizione)

Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti provinciali e da due componenti eletti dai rispettivi Comitati provinciali nell'ambito dei propri soci; è presieduto dal Presidente provinciale più anziano di carica nell'ambito della Regione e dura in carica sette anni.
Il Consiglio regionale non è costituito per le Province autonome di Trento e Bolzano.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del presente statuto.

Art. 35
(Competenze)

Il Consiglio regionale ha le seguenti competenze:
a) individuare le linee programmatiche delle strategie politico-associative da perseguire in ambito regionale;
b) nomina e revoca i componenti dell'Organo regionale di controllo;
c) nomina e revoca il Revisore legale dei conti.

Nelle riunioni dei Presidenti regionali sono convocati anche i Presidenti ANMIC delle Province autonome di Trento e Bolzano.

TITOLO XV
IL COMITATO REGIONALE

Pro NAZARIO PAGANO
Pro MASSIMILIANO [illegible]

Art. 36

(Composizione)

Il Comitato regionale è costituito dai Presidenti provinciali eletti nella Regione e dura in carica sette anni.

Alle sue riunioni può partecipare anche un rappresentante del Consiglio nazionale designato dal Presidente nazionale.

Il Comitato regionale, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e due Vicepresidenti.

In casi particolari il Presidente può essere eletto tra gli altri componenti appartenenti al Consiglio regionale.

Alle riunioni del Comitato regionale interviene il revisore legale dei conti, quando all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio.

Il Comitato regionale si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure lo richieda la metà più uno dei componenti.

Il Comitato regionale, di norma, ha sede nella città capoluogo di Regione, presso i locali della Sede provinciale ANMIC.

I costi del funzionamento saranno ripartiti tra le Sedi provinciali.

Iniziative di carattere straordinario potranno essere finanziate con proventi e contributi diversi, erogati dalla Regione e dagli Enti locali.

Le convocazioni del Comitato regionale devono essere contestualmente inviate anche alla Direzione generale dell'ANMIC.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del presente statuto.

Art. 37

(Competenze)

Il Comitato regionale delibera:

a) la eventuale costituzione di un Comitato tecnico;
b) l'individuazione delle linee programmatiche, delle attività e delle iniziative da adottare;
c) l'approvazione entro il mese di ottobre del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ripartendone i costi di funzionamento fra le sedi provinciali;
d) l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
e) la nomina di propri rappresentanti nella Consulta regionale e in qualsiasi altro organismo cui fossero richiesti in ambito regionale;
f) la nomina di propri rappresentanti negli organismi rappresentativi regionali.
g) decidere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente regionale.

Il Comitato regionale ha la responsabilità legale e amministrativa relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

TITOLO XVI
IL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 38
(Competenze)

Il Presidente regionale ha la rappresentanza dell'Associazione in ambito regionale. Garantisce l'osservanza delle linee programmatiche stabilite dagli organi centrali e dura in carica sette anni.
Convoca il Comitato regionale e ne propone l'ordine del giorno;
Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato regionale;
E' responsabile dell'attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Comitato regionale.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente regionale è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO XVII
ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 39
(Composizione)

L'Organo regionale di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti o in forma monocratica; è eletto dal Consiglio regionale e dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi regionali.
La nomina è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettere a) b) e c). L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi successivi.
I criteri di nomina e le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono fissati dalla legge.
La carica di componente dell'Organo regionale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

P.to NAZARIO PAGANO
fto MASSIMILIANO EGIDI

Art. 40

(Competenze)

L'Organo regionale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio è stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del dlgs n. 117/2017.

I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO XVIII
REVISORE LEGALE DEI CONTI REGIONALE

Art. 41

(Elezione)

Il Consiglio regionale nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, qualora siano superati i limiti previsti dall'articolo 31 comma 1 del dlgs n. 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore legale dei conti dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi regionali ed è rieleggibile.

La carica di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 42

(Competenze)

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio regionale e al Comitato regionale, e di effettuare verifiche di cassa.

TITOLO XIX
IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 43

(Congressi ordinari e straordinari)

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria ogni sette anni. Si riunisce in via straordinaria:

a) nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Comitato provinciale;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci iscritti;
c) per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale straordinario;
d) tutte le volte che il Consiglio nazionale lo riterrà necessario.

Il Congresso provinciale stabilisce le linee programmatiche da attuare in ambito provinciale, in conformità a quelle nazionali.

Art. 44

(Convocazioni)

Hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale i soci della Provincia che risultino in regola con il pagamento della quota sociale almeno 60 giorni prima della data della delibera di convocazione del Congresso.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Comitato provinciale almeno dieci giorni prima della data fissata.

Il Congresso è validamente convocato qualora dello stesso sia data notizia nei locali della sede provinciale, sul sito nazionale dell'Associazione e su un quotidiano di tiratura provinciale.

Il Congresso provinciale elegge:

a) il Presidente provinciale e il Vicepresidente;
b) da cinque a tredici membri che insieme al Presidente provinciale e al Vicepresidente costituiscono il Comitato provinciale;
c) i delegati al Congresso nazionale.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

E' ammessa la votazione per delega; ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Al Congresso partecipa un rappresentante della Sede centrale designato dalla Giunta esecutiva, che lo presiede.

TITOLO XX

P.p. MARIO PAGANO
P.p. MASSIMILIANO CERER

IL COMITATO PROVINCIALE

Art. 45
(Composizione e competenze)

Il Comitato provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto da sette a quindici membri eletti fra i soci iscritti ed aventi diritto al voto.

I componenti del Comitato provinciale durano in carica sette anni e possono essere rieletti. Coloro che senza giustificato motivo si assentano per tre sedute consecutive sono dichiarati dimissionari.

Il Comitato provinciale:

a) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo;
b) tutela gli interessi morali ed economici dei disabili nella circoscrizione provinciale secondo le direttive degli organi centrali;
c) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato e dagli Enti locali per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione e alla qualificazione professionale dei disabili;
d) studia i problemi che interessano la categoria nella circoscrizione provinciale segnalando al Comitato regionale la necessità e le prospettive di intervento;
e) istituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, in uno o più Comuni non capoluoghi di Provincia, Delegazioni che rappresentino punto di riferimento spontaneo, diretti a soddisfare le reali esigenze della categoria;
f) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto o dal regolamento;
g) delibera sulle questioni concernenti il personale della sede provinciale;
h) adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di quei soci che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto e delle norme regolamentari;
i) dirime eventuali controversie insorte tra i soci;
l) designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi periferici dello Stato, degli Enti pubblici e privati operanti a livello locale, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
m) può promuovere la costituzione di cooperative sociali o di altre soggettività economiche o aderire a quelle già costituite;
n) nomina e revoca l'Organo provinciale di controllo;
o) nomina e revoca il Revisore legale dei conti provinciale.

Art. 46
(Riunioni)

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando:

a) il Presidente lo ritenga opportuno;
b) ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti;
c) ne sia fatta richiesta dal Consiglio nazionale;

d) alle sedute del Consiglio provinciale partecipa il Revisore legale dei Conti qualora all'ordine del giorno vi sia l'approvazione del bilancio.

Art. 47

(Commissario straordinario)

Qualora, in conseguenza di dimissioni o per altra causa, il Comitato provinciale abbia perduto la metà dei propri membri elettivi, esso è da considerarsi sciolto e si procede alla convocazione di un nuovo Congresso, che dovrà essere indetto non oltre un anno dallo scioglimento, salvo necessità di una ulteriore proroga per gravi esigenze deliberata dal Consiglio nazionale.

In attesa del rinnovo del Comitato provinciale, le relative funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente nazionale.

La nomina del Commissario straordinario determina lo scioglimento di tutti gli organismi associativi provinciali.

Il Commissario partecipa al Congresso nazionale ordinario e straordinario, con voto pari al numero dei delegati che esprime la provincia.

Art. 48

(Autonomia del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale opera in regime di autonomia rispetto agli Organi centrali, ma conforma la sua azione alle direttive programmatiche del Consiglio nazionale e a quelle del Comitato regionale.

Il Comitato provinciale, unitamente al suo Presidente, sono direttamente responsabili nei confronti della Sede centrale e dei terzi per gli atti di gestione posti in essere nello svolgimento del mandato e non possono assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del bilancio della Sede provinciale.

TITOLO XXI
IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 49

(Competenze)

Il Presidente del Comitato provinciale rimane in carica sette anni e può essere rieletto dal Congresso provinciale.

Il Presidente del Comitato provinciale :

a) convoca il Comitato stesso e fissa l'ordine del giorno delle adunanze;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
c) assicura il coordinamento delle attività del Comitato provinciale e delle Delegazioni comunali con le direttive emanate dagli organi centrali dell'Associazione e dal Comitato regionale.

F.to NAZARIO PAGANO
F.to MASSIMILIANO EGIDI

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente provinciale, unitamente al Comitato provinciale, è responsabile del mancato versamento, senza giustificato motivo, della parte delle quote sociali spettanti alla Direzione nazionale.
In caso di mancato adempimento di cui al precedente comma e dopo sollecitazioni a provvedere rivolte dalla Direzione nazionale, il Consiglio nazionale adotta il provvedimento di decadenza del Comitato provinciale, i cui componenti non sono più eleggibili.

TITOLO XXII
DELEGAZIONI COMUNALI E INTERCOMUNALI

Art. 50
(Costituzione)

Le Delegazioni comunali o intercomunali nell'ambito della stessa provincia sono emanazione della Sede provinciale; non hanno autonomia amministrativa e sono istituite con delibera del Comitato provinciale.
A dirigerle è nominato, con delibera del Comitato provinciale, il socio che offra gratuitamente un adeguato riferimento operativo, per attuare prestazioni volontarie e gratuite, per meglio concorrere al raggiungimento degli scopi associativi nell'interesse della categoria.

TITOLO XXIII
ORGANO PROVINCIALE DI CONTROLLO

Art. 51
(Composizione)

L'Organo provinciale di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti o in forma monocratica; è eletto dal Comitato provinciale e dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi provinciali.
La nomina è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettere a) b) e c). L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi successivi.
I criteri di nomina e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono fissati dalla legge.
La carica di componente dell'Organo provinciale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 52
(Competenze)

L'Organo provinciale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio è stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del dlgs n. 117/2017.
I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO XXIV
REVISORE LEGALE DEI CONTI PROVINCIALE

Art. 53
(Elezione)

Il Comitato provinciale nomina il Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, qualora siano superati i limiti previsti dall'articolo 3 comma 1 del dlgs n. 117/2017.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Il Revisore legale dei conti dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi provinciali ed è rieleggibile.
La carica di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Lo stesso partecipa alle sedute del Comitato provinciale relative all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale.

Art. 54
(Competenze)

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Comitato provinciale, e di effettuare verifiche di cassa.

TITOLO XXV
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
BILANCIO SOCIALE E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 55
(Scritture contabili e bilancio)

L'Associazione, redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

P.to NAZARIO PAGANO
P.to MASSIMILIANO FERRARA

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 200.000 può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.
Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 56
(Bilancio sociale)

Relativamente agli esercizi sociali nei quali i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad 1.000.000 euro deve essere redatto il bilancio sociale, in conformità alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.
Lo stesso viene approvato dal Consiglio nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
Il bilancio sociale è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 57
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione è tenuta a mantenere:
a) il libro degli associati o aderenti, anche in supporto informatico;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio nazionale, della Giunta esecutiva, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura della Giunta esecutiva.
I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le procedure fissate dal regolamento esecutivo.

TITOLO XXVI
IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 58
(Beni patrimoniali e finanziari)

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni o diritti, azioni o ragioni appartenenti all'Ente sotto qualsiasi titolo e dovunque esistenti.
Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative e altri contributi o sottoscrizioni varie;
b) proventi eventuali di qualsiasi altra natura compresi i contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;
c) proventi dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare beni mobili e immobili, vendere o permutare immobili, accettare donazioni, promuovere la costituzione di società, assumere partecipazioni azionarie, stipulare contratti di affitto e di locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, assumere la gestione di servizi, compiere ogni operazione di carattere economico purché inerenti agli scopi associativi e intrapresa nell'interesse dei disabili.
L'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l'accettazione di donazioni sono di esclusiva competenza del Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio nazionale.
Il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro della Giunta esecutiva a compiere le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 59

(Proventi di gestione)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'effettivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e sociali.
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Sono ipotesi di distribuzione indiretta di utili quelle indicate nell'articolo 8, comma 3, lettere a), b), c), d), e) del dlgs n. 117 del 2017.

Art. 60

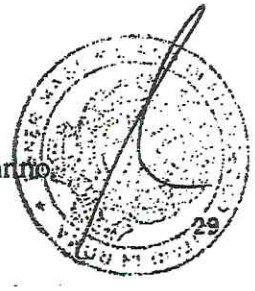
(Scioglimento dell'Associazione)

Nel caso in cui il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi, il Congresso nazionale, convocato in seduta straordinaria, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Nella stessa seduta è nominato uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, con le modalità che saranno stabilite nell'atto di scioglimento ad altri enti del Terzo settore che perseguono, statutariamente finalità analoghe a quelle di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto.
L'estinzione, lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio è disposta previo parere dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del parere, sono nulli.

Art. 61

(Norme finali)

L'esercizio sociale inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



p.p. NAZARIO PAGANO
p.p. MASSIMIANO SALVI

Norme esecutive del presente statuto saranno stabilite con regolamento.
Il presente statuto sostituisce quello attualmente in vigore.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011. ATTO REGISTRATO A ROMA 4 IL 7 APRILE 2021 AL N. 11508 SERIE 1T

REGOLAMENTO

di esecuzione dello Statuto
dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

(approvato dal Consiglio nazionale del 31 marzo 2021)

REGOLAMENTO

di esecuzione dello Statuto
Dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Autonomia e indipendenza
Art. 2. Collaborazione con gli altri organi
Art. 3. Rapporto associativo
Art. 4. Finalità non di lucro

TITOLO II - I SOCI

Art. 5. Domanda di iscrizione
Art. 6. Documentazione
Art. 7. Domanda del familiare del disabile e delle persone che esercitano il sostegno
Art. 8. Domanda degli stranieri

TITOLO III - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9. Albo dei soci
Art. 10. Perdita della qualità di socio
Art. 11. Morosità
Art. 12. Ammonizione
Art. 13. Sospensione dall'attività associativa
Art. 14. Espulsione
Art. 15. Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari
Art. 16. Procedimento disciplinare
Art. 17. Ricorsi
Art. 18. Astensione e ricusazione
Art. 19. Sospensione cautelare
Art. 20. Riammissione

TITOLO IV - CONGRESSO NAZIONALE

Art. 21. Congresso straordinario
Art. 22. Delegati al Congresso
Art. 23. Partecipazione al Congresso di persone invitate
Art. 24. Nomina del Presidente dell'assemblea
Art. 25. Votazioni

TITOLO V - ORGANI CENTRALI

Art. 26. Consiglio nazionale
Art. 27. Giunta esecutiva
Art. 28. Organo centrale di controllo
Art. 29. Legittimazione processuale del Presidente nazionale
Art. 30. Servizio ispettivo
Art. 31. Deleghe ai componenti della Giunta esecutiva

Art. 32. Collegio dei probiviri
Art. 33. Quorum deliberativi
Art. 34. Il Revisore dei conti
Art. 35. Raccordo col Consiglio nazionale

TITOLO VI - ORGANI REGIONALI
Art. 36. Comitato tecnico
Art. 37. Comitato regionale e Consiglio regionale
Art. 38. Costi di funzionamento del Comitato regionale e del Consiglio regionale
Art. 39. Organo regionale di controllo
Art. 40. Responsabilità sussidiaria del Revisore dei conti regionale

TITOLO VII - ORGANI PROVINCIALI
Art. 41. Partecipazione al Congresso provinciale
Art. 42. Avviso di convocazione
Art. 43. Lavori congressuali
Art. 44. Votazioni
Art. 45. Votazione per delega
Art. 46. Quorum deliberativi
Art. 47. Responsabilità personale del Presidente provinciale
Art. 48. Organo provinciale di controllo
Art. 49. Responsabilità sussidiaria del Revisore dei conti provinciale

TITOLO VIII - DURATA ORGANI SOCIALI
Art. 50. Durata delle funzioni degli organi sociali

TITOLO IX - ESAME LIBRI SOCIALI DA PARTE DEI SOCI
Art. 51. Esame libri sociali da parte dei soci

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Autonomia e indipendenza)

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili persegue le finalità previste dallo statuto ispirandosi ai principi di democrazia e di solidarietà sociale.
Svolge i compiti di rappresentanza e tutela dei mutilati e invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, delle persone disabili o non autosufficienti, in piena indipendenza e autonomia ideologica da ogni partito o movimento politico o confessionale, nonché da ogni altra organizzazione sindacale, anche non di categoria, operante nel campo dell'assistenza e della promozione sociale.

Art. 2
(Collaborazione con gli altri organi)

Nella pienezza della propria autonomia, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili riconosce l'importanza di una cooperazione con le altre associazioni, col mondo della cooperazione e organismi non lucrativi di utilità sociale e collabora con gli stessi, a livello nazionale e internazionale, ai fini del raggiungimento di scopi comuni.

Art. 3
(Rapporto associativo)

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e garantisce la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione, assicurando il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto nei modi da questo previsti e secondo il principio della sovranità dell'assemblea dei soci.

Art. 4
(Finalità non di lucro)

Nello svolgimento della sua attività istituzionale l'Associazione non può perseguire finalità lucrative.
Può tuttavia compiere operazioni di carattere economico per il migliore ed esclusivo raggiungimento dei fini sociali, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 4 e 59 dello statuto.

TITOLO II
I SOCI

Art. 5
(Domanda di iscrizione)

Per l'iscrizione all'Associazione il richiedente deve presentare alla Sezione provinciale territorialmente competente rispetto alla sua residenza domanda su apposito modulo disponibile presso la Sezione stessa, in cui devono essere indicati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita;
- numero di telefono;
- professione esercitata o stato di disoccupato;
- impegno a versare la quota sociale;
- luogo, la data e la firma.

La domanda può essere presentata anche alla Sede comunale o intercomunale più vicina al luogo di residenza, che provvede ad inoltrarla alla Sezione provinciale competente.
La domanda di iscrizione per i soci sostenitori, onorari e simpatizzanti viene indirizzata alla Presidenza nazionale tramite il Comitato provinciale del luogo di residenza, corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6
(Documentazione)

Alla domanda occorre allegare:

- copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile;

- nel caso previsto dall'art. 5, lettera b), dello statuto, certificato del medico curante attestante che le minorazioni o le malattie del disabile possono comportare, a suo giudizio, detto riconoscimento;
- due fotografie formato tessera;
- dichiarazione con la quale l'interessato, in base alla legge sulla privacy e previa informativa, autorizza l'Associazione a far uso dei propri dati personali ai fini ivi previsti in rapporto alle disposizioni riguardanti l'assistenza e la tutela dei disabili;
- fotocopia della ricevuta di versamento della quota sociale.

E' nella facoltà del richiedente versare la quota sociale all'atto dell'iscrizione.
Qualora venga accertata una situazione di incompatibilità o di contrasto con le finalità dell'Associazione ai sensi dell'art. 7, secondo comma, dello statuto, la quota sociale versata verrà restituita.

Art. 7

(Domanda del familiare del disabile e delle persone che esercitano il sostegno)

Il genitore, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno o il caregiver familiare del disabile deve indicare nella domanda di iscrizione le generalità proprie e quelle del disabile e allegare la documentazione sanitaria e amministrativa di cui al precedente art. 6.
Deve inoltre impegnarsi a comunicare alla Sezione provinciale o comunale di iscrizione ogni cambiamento della posizione giuridica o anagrafica del disabile rappresentato.
Deve, in particolare, comunicare alla Sezione provinciale o comunale il raggiungimento della maggiore età o del riacquisto della capacità di agire del disabile o delle modifiche delle figure di sostegno che lo riguardano, per consentirne l'automatica iscrizione come socio effettivo.

Art. 8

(Domanda degli stranieri)

I soggetti appartenenti alla Unione Europea devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre la documentazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, un certificato di residenza in Italia.
I soggetti extra comunitari devono inoltre allegare copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in Italia o di documento idoneo ad attestare la regolare permanenza nel territorio italiano.

TITOLO III
SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9

(Albo dei soci)

Presso ogni Sede provinciale è istituito e mantenuto costantemente aggiornato, anche su supporto informatico, un albo nel quale sono elencati i soci iscritti, distintamente per soci effettivi, soci onorari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.
Copia dell'albo è trasmessa alla Direzione centrale dell'Associazione, cui devono essere comunicate tempestivamente le successive variazioni.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

Il socio iscritto all'Associazione a norma dell'art. 5, lettera b), dello statuto perde la qualità di socio se la domanda di riconoscimento di disabile viene respinta con provvedimento divenuto definitivo.

Art. 11

(Morosità)

Prima di far luogo alla cancellazione dall'albo dei soci per morosità il Presidente provinciale invita il socio a provvedere al rinnovo della tessera, fissandogli un termine, che non può andare oltre quello indicato all'art. 10, quarto comma, dello statuto.

Art. 12

(Ammonizione)

L'ammonizione è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni, commesse per le cause indicate nell'art. 9, secondo comma, dello statuto.

Art. 13

(Sospensione dall'attività associativa)

La sospensione dall'attività associativa è inflitta per trasgressioni di maggiore gravità che non comportino l'espulsione.

Oltre i casi indicati nell'art. 9, terzo comma, dello statuto, la sospensione è inflitta:

- per uso della carica sociale a fini di interessi personali;
- per tolleranza di abusi commessi dagli appartenenti agli organi sociali;
- per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità dell'attività dell'Associazione.

Art. 14

(Espulsione)

L'espulsione è la massima sanzione, da cui consegue la perdita della qualità di socio.

Oltre i casi indicati nell'art. 9, quarto comma, dello statuto, l'espulsione è inflitta:

- per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o della morale;
- per connivenza negli abusi commessi dagli appartenenti agli organi sociali;
- per illecito uso o distrazione di somme amministrate;
- per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati nello svolgimento dei compiti associativi;
- per svolgimento di attività contrastante o incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- per svolgimento di attività concorrenziale con quella dell'Associazione.

Art. 15

(Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari)

Nei riguardi dei soci l'ammonizione è irrogata dal Presidente provinciale; la sospensione e l'espulsione sono irrogate dal Comitato provinciale e comunicate alla Sede centrale.

Se le trasgressioni sono commesse da un componente di un organo sociale, le suddette sanzioni sono irrogate dalla Giunta Esecutiva.

Art. 16

(Procedimento disciplinare)

Gli addebiti devono essere comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione l'interessato può presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

Il provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec.

Art. 17

(Ricorsi)

Contro il provvedimento di sospensione o di espulsione del socio o dei componenti degli Organi sociali è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 18

(Astensione e ricusazione)

I componenti degli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari o a decidere sui ricorsi presentati dai soci sono tenuti ad astenersi dal giudizio qualora esistano rapporti con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare tali da far ritenere compromessa la loro posizione di terzietà.

Qualora un componente dei suddetti organi non si astenga prima dell'inizio del giudizio, il soggetto sottoposto a procedimento potrà ricusarlo presentando istanza al Collegio dei probiviri.

In tal caso il procedimento disciplinare viene interrotto fino alla decisione.

Sulla ricusazione decide sempre il Collegio dei probiviri anche quando esso è lo stesso a decidere sul merito della sanzione.

Art. 19

(Sospensione cautelare)

E' facoltà del Presidente provinciale sospendere, in via cautelare, da ogni attività sociale il socio sottoposto a procedimento disciplinare.
Se il socio è un componente di un organo sociale la sospensione cautelare è di competenza del Presidente nazionale.
Il provvedimento cautelare ha efficacia fino alla definitiva decisione sul provvedimento disciplinare.

Art. 20

(Riammissione)

Sulla domanda di riammissione presentata dal socio sospeso dall'attività associativa decide il Presidente provinciale. Decide invece il Presidente nazionale sulla domanda presentata da un componente di un organo sociale.
Decide sempre il Presidente nazionale sulla domanda di riammissione presentata dopo un provvedimento espulsivo.
La riammissione non comporta l'automatico ripristino della carica sociale eventualmente prima rivestita.

TITOLO IV
CONGRESSO NAZIONALE

Art. 21

(Congresso straordinario)

Il Congresso nazionale si riunisce in via straordinaria, oltre che nei casi indicati nell'art. 14 dello statuto, anche quando per altri accadimenti il Consiglio nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente. In tal caso il Congresso è convocato d'urgenza dal Presidente nazionale senza la preventiva deliberazione del Consiglio nazionale.

Art. 22

(Delegati al Congresso)

I nominativi dei delegati al Congresso nazionale ordinario o straordinario sono comunicati con i relativi indirizzi dalle Sedi provinciali alla Direzione centrale dell'Associazione entro trenta giorni dalla loro elezione da parte dei Congressi provinciali.
Nei trenta giorni antecedenti la convocazione dei Congressi nazionali gli uffici centrali dell'Associazione procedono alla verifica della permanenza dei requisiti.

Art. 23

(Partecipazione al Congresso di persone invitate)

Il Presidente nazionale ha facoltà di invitare al Congresso persone del mondo politico e amministrativo e soci non delegati, i quali partecipano ai lavori congressuali senza diritto di voto.
Possono partecipare a detti lavori senza diritto di voto anche i componenti del Collegio dei probiviri, i revisori legali dei conti e i componenti degli Organi di controllo.

Art. 24

(Nomina del Presidente dell'assemblea)

Apre i lavori congressuali il Presidente nazionale, che propone al Congresso l'elezione del Presidente dell'assemblea e di quattro scrutatori, che sono eletti dai delegati a maggioranza semplice.
Il Presidente dell'assemblea, nello svolgimento dei compiti indicati nell'art. 16 dello statuto, dirige i lavori congressuali, esercitando tutti i poteri di direzione e di disciplina idonei a raggiungere democraticamente le deliberazioni finali. Coordina gli interventi dei delegati sui punti all'ordine del giorno.

Art. 25

(Votazioni)

Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.
In alternativa, per un più rapido svolgimento dei lavori possono essere utilizzati metodi elettronici. Non può farsi ricorso a detti metodi per le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali.
Nel caso in cui si debba procedere a scrutinio segreto a norma dell'art. 17, secondo comma, dello statuto, la votazione si effettua depositando in un'urna una scheda debitamente vidimata dalla Presidenza dell'assemblea e può essere predisposta una cabina all'interno della quale può essere espresso il voto per garantire la segretezza.
Per la votazione segreta si procede su chiamata nominativa dei delegati a cura della Presidenza dell'assemblea.

TITOLO V
ORGANI CENTRALI

Art. 26

(Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale quale massimo organo di direzione dell'Associazione, esercita le funzioni previste dall'art. 20 dello statuto secondo le linee programmatiche approvate dal Congresso nazionale.
Le riunioni aventi ad oggetto questioni di bilancio sono annullabili in caso di mancata convocazione del revisore dei conti, da effettuarsi nei modi previsti dall'art. 18, quarto comma, dello statuto. Se il Revisore è regolarmente convocato e non si presenta, la riunione del Consiglio è comunque valida.

Art. 27

(Giunta esecutiva)

La Giunta esecutiva esercita le funzioni previste dall'art. 24 dello statuto, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo in tempo utile per consentirne l'approvazione nei termini fissati dall'art. 20 dello statuto stesso.
Contemporaneamente alla trasmissione al Consiglio nazionale, invia detti bilanci al Revisore dei conti, che provvede a redigere la prescritta relazione e ad effettuare le verifiche di cassa, come previsto dall'art. 31 dello statuto.

Art. 28

(Organo centrale di controllo)

Qualora dall'esame dei due esercizi precedenti emerga l'obbligo della nomina dell'Organo centrale di controllo, il Consiglio nazionale procede, nella prima seduta utile, alla elezione dei componenti di propria competenza e alla contestuale richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rappresentante istituzionale.
L'Organo nella prima riunione elegge nel proprio seno il presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e con la maggioranza semplice di tutti i componenti effettivi e supplenti. Nell'esercizio delle sue funzioni delibera a maggioranza semplice dei componenti effettivi.
Le richieste dei componenti dell'Organo relative agli atti di ispezione e controllo o per l'accesso a singole informazioni devono essere precedute da una formulazione scritta da far pervenire con congruo anticipo.
Le convocazioni avvengono con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima, mediante pec o raccomandata A.R.

Art. 29

(Legittimazione processuale del Presidente nazionale)

In sede giurisdizionale il Presidente nazionale esercita la legittimazione attiva e passiva per tutti gli affari che interessano in generale l'Associazione e per quelli che riguardano in modo specifico la Sede centrale, osservando le disposizioni contenute nell'art. 25, terzo e quarto comma, dello statuto.
Per singoli affari di cui al precedente comma il Presidente nazionale può di volta in volta nominare un procuratore *ad litem,* che esercita anche il potere di transigere.

Art. 30

(Servizio ispettivo)

Il Presidente nazionale può disporre, dandone notizia alla Giunta esecutiva, periodiche ispezioni presso le Sedi regionali e provinciali al fine di garantire la trasparenza dell'Associazione e controllare il buon andamento dell'amministrazione.

Gli ispettori nominati hanno pieni poteri di accesso alle informazioni e ai documenti di qualunque genere della Sede controllata. A tal fine il Presidente della Sede e il personale dipendente sono tenuti a prestare tutta la loro collaborazione, anche sulla base delle disposizioni che di volta in volta sono emanate dagli ispettori in funzione degli accertamenti effettuati o da effettuare.

Art. 31

(Deleghe ai componenti della Giunta esecutiva)

Il Presidente nazionale, per un migliore raggiungimento dei fini sociali, può delegare ai componenti della Giunta esecutiva o ad alcuno di essi i poteri inerenti particolari settori di attività.

Tali componenti rispondono del loro operato direttamente al Presidente nazionale, che può, a suo insindacabile giudizio, revocare il mandato in qualunque momento.

Art. 32

(Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri svolge i seguenti compiti:

- decide sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Giunta esecutiva e dai Comitati provinciali;
- decide sulle istanze di ricusazione presentate dai soci nei casi previsti dall'art. 18 del presente regolamento;
- delibera sugli esposti presentati dai soci contro eventuali violazioni statutarie o regolamentari commesse dai dirigenti degli organi sociali;
- esprime pareri su ogni questione sottoposta dal Presidente nazionale o dalla Giunta esecutiva in materia disciplinare.

Il Collegio dei probiviri esercita le sue funzioni in posizione di assoluta imparzialità, senza vincolo di mandato. Non riceve istruzioni da alcun organo sociale se non di carattere amministrativo. Le sue deliberazioni sono sempre definitive ed emanate in nome dell'Associazione.

I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione, neanche a livello provinciale.

Art. 33

(Quorum deliberativi)

Il Collegio dei probiviri delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti effettivi, ma per la nomina del Presidente nel proprio seno, che è scelto tra i membri effettivi, è necessaria la maggioranza semplice di tutti i suoi componenti, effettivi e supplenti.

Art. 34

(Il Revisore legale dei conti)

Il Revisore legale dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 33 dello statuto in posizione di indipendenza dagli altri organi dell'Associazione. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa anche a livello regionale o provinciale.

Art. 35

(Raccordo col Consiglio nazionale)

Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore legale dei conti riferisce attraverso relazioni sulla propria attività al Consiglio nazionale e alla Giunta esecutiva e adotta tutti i provvedimenti di raccordo utili ad una funzionale gestione economica dell'Associazione.

TITOLO VI
ORGANI REGIONALI

Art. 36

(Comitato tecnico)

Il Comitato tecnico può essere costituito in ambito regionale per l'esame di problemi di natura prevalentemente tecnica e la formulazione di proposte operative.
La sua composizione è deliberata dal Comitato regionale.

Art. 37

(Comitato regionale e Consiglio regionale)

Il Comitato regionale e il Consiglio regionale deliberano a maggioranza dei componenti aventi diritto.
Le convocazioni sono fatte dai rispettivi presidenti con avviso con raccomandata o pec da inviare almeno sette giorni prima della seduta.

Art. 38

(Costi di funzionamento del Comitato regionale e del Consiglio regionale)

I costi di funzionamento del Comitato regionale e del Consiglio regionale sono ripartiti tra le Sedi provinciali.
Una diversa ripartizione può essere deliberata dal Comitato regionale in considerazione di situazioni particolarmente disagiate di alcune Sedi provinciali.

Art. 39

(Organo regionale di controllo)

Qualora dall'esame dei due esercizi precedenti emerga l'obbligo della nomina, il Consiglio regionale procede, nella prima seduta utile, alla elezione dei componenti dell'Organo regionale di controllo.
L'Organo nella prima riunione elegge nel proprio seno il presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e con la maggioranza semplice di tutti i componenti effettivi e supplenti. Nell'esercizio delle sue funzioni delibera a maggioranza semplice dei componenti effettivi.
Le richieste dei componenti dell'Organo relative agli atti di ispezione e controllo o per l'accesso a singole informazioni devono essere precedute da una formulazione scritta da far pervenire con congruo anticipo.
Le convocazioni avvengono con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima, mediante pec o raccomandata A.R.

Art. 40

(Responsabilità sussidiaria del Revisore legale dei conti regionale)

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore legale regionale ravvisi irregolarità nella gestione dell'attività amministrativa del Comitato regionale e del Consiglio regionale riferisce immediatamente al Presidente nazionale nel termine perentorio di 15 giorni dall'atto o dalla deliberazione irregolare, ovvero dalla data della sua effettiva conoscenza.
In caso di inosservanza del suddetto obbligo il revisore legale regionale dei conti assume la responsabilità solidale degli atti irregolarmente compiuti.

TITOLO VII
ORGANI PROVINCIALI

Art. 41

(Partecipazione al Congresso provinciale)

Il Presidente provinciale ha facoltà di invitare al Congresso provinciale Autorità politiche e della pubblica Amministrazione, le quali partecipano ai lavori congressuali senza diritto di voto.
Possono essere invitati anche il revisore legale provinciale dei conti e i componenti dell'Organo provinciale di controllo i quali partecipano a detti lavori senza diritto di voto.

Art. 42

(Avviso di convocazione)

Al fine di consentire la partecipazione al Congresso del rappresentante della Sede centrale secondo quanto previsto dall'art. 44, ultimo comma, dello statuto, il Presidente provinciale uscente è tenuto ad inviare al Presidente nazionale l'avviso di convocazione almeno dieci giorni prima della data fissata.

Art. 43

(Lavori congressuali)

In apertura dei lavori, il Presidente provinciale uscente propone al Congresso l'elezione, a maggioranza semplice, di quattro scrutatori e del Presidente dell'Assemblea il quale, in assenza del delegato nazionale, viene eletto tra i soci.

Il Presidente dell'Assemblea fissa un termine per la presentazione delle liste per le cariche sociali la cui elezione è di competenza del Congresso provinciale e propone la nomina della Commissione elettorale e della Commissione verifica poteri, ognuna composta da cinque soci.

Nello svolgimento dei lavori congressuali, il Presidente dell'Assemblea esercita tutti i poteri di direzione e di disciplina idonei a raggiungere democraticamente le deliberazioni finali.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano gli articoli da 13 a 17 dello statuto.

Art. 44

(Votazioni)

Per le votazioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 25.

Art. 45

(Votazione per delega)

L'esercizio del voto può essere delegato, nei limiti previsti dall'art. 44 sesto comma, dello statuto, ad altro socio avente diritto al voto.

La delega dovrà essere autenticata dal Presidente provinciale uscente.

Art. 46

(Quorum deliberativi)

Il Comitato provinciale delibera sempre a maggioranza semplice dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 47

(Responsabilità personale del Presidente provinciale)

Gli atti compiuti dal Presidente provinciale o, in caso di assenza o di legittimo impedimento, dal Vicepresidente provinciale contro o senza la preventiva deliberazione del Comitato provinciale, comunque contrastanti con le norme statutarie o regolamentari o con le disposizioni aventi efficacia generale emanate dagli organi centrali o regionali, ricadono sotto la responsabilità personale di chi li ha emanati.

Il Presidente nazionale esercita l'azione di risarcimento del danno procurato all'Associazione in conseguenza degli atti suddetti.

Art. 48

(Organo provinciale di controllo)

Qualora dall'esame dei due esercizi precedenti emerga l'obbligo della nomina, il Comitato provinciale procede, nella prima seduta utile, alla elezione dei componenti dell'Organo provinciale di controllo.

L'Organo nella prima riunione elegge nel proprio seno il presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e con la maggioranza semplice di tutti i componenti effettivi e supplenti. Nell'esercizio delle sue funzioni delibera a maggioranza semplice dei componenti effettivi.

Le richieste dei componenti dell'Organo relative agli atti di ispezione e controllo o per l'accesso a singole informazioni devono essere precedute da una formulazione scritta da far pervenire con congruo anticipo.

Le convocazioni avvengono con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima, mediante pec o raccomandata A.R.

Art. 49

(Responsabilità sussidiaria del Revisore dei conti provinciale)

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il revisore provinciale ravvisi irregolarità nella gestione dell'attività amministrativa del Consiglio provinciale riferisce immediatamente al Presidente nazionale nel termine perentorio di 15 giorni dall'atto o dalla deliberazione irregolare, ovvero dalla data della sua effettiva conoscenza.
In caso di inosservanza del suddetto obbligo il revisore provinciale dei conti assume la responsabilità solidale degli atti irregolarmente compiuti.

TITOLO VIII
DURATA ORGANI SOCIALI

Art. 50

(Durata delle funzioni degli organi sociali)

I componenti degli organi sociali, centrali e periferici, esercitano le loro funzioni, limitatamente a quelle di ordinaria amministrazione, anche oltre la scadenza del normale periodo settennale, fino all'effettivo insediamento dei nuovi organi sociali.

TITOLO IX
ESAME LIBRI SOCIALI DA PARTE DEI SOCI

Art. 51.

(Esame libri sociali da parte dei soci)

I soci effettivi, onorari e sostenitori possono chiedere l'esame dei libri sociali.
La richiesta deve esser presentata alla Giunta esecutiva e deve contenere l'indicazione delle ragioni che la supportano e gli interessi che mirano a tutelare.
La Giunta esecutiva provvede nei 30 giorni successivi.
Il termine è interrotto nei casi in cui la Giunta esecutiva ritenga di dovere acquisire integrazioni in ordine alla richiesta di accesso.